

# ***PROVINCIA DI FROSINONE***



**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA  
DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE  
DEI MEZZI DI TRASPORTO  
(Legge 8 agosto 1991 n°264)**

*Testo vigente all'esito delle modifiche apportate dal Commissario Straordinario con i poteri del  
Consiglio Provinciale nella seduta del 27.06.2013 con Deliberazione n° 14*

## **TITOLO I DELLE GENERALITA'**

- [ART. 1](#) Generalità e fonti normative
- [ART. 2](#) Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Definizione.

## **TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE**

- [ART. 3](#) Autorizzazioni
- [ART. 4](#) Domanda di autorizzazione
- [ART. 5](#) Requisito di Idoneità Professionale
- [ART. 6](#) Capacità finanziaria
- [ART. 7](#) Locali
- [ART. 8](#) Sedi Secondarie
- [ART. 9](#) Valutazione della domanda e rilascio autorizzazione
- [ART. 10](#) Programmazione numerica delle autorizzazioni
- [ART. 11](#) Responsabilità professionale e personale esecutivo
- [ART. 12](#) Trasferimento del complesso aziendale e modifiche societarie
- [ART. 13](#) Decesso, incapacità fisica o recesso dalla società del titolare dell'autorizzazione
- [ART. 14](#) Trasferimento sede

## **TITOLO III DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE**

- [ART. 15](#) Norme generali e attribuzione competenze
- [ART. 16](#) Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami
- [ART. 17](#) Domanda di ammissione all'esame
- [ART. 18](#) Commissione di esame
- [ART. 19](#) Sessioni di esame e convocazione
- [ART. 20](#) Prova di esame
- [ART. 21](#) Rilascio dell'attestato

## **TITOLO IV DELLA GESTIONE DELLO STUDIO**

- [ART. 22](#) Orario di apertura
- [ART. 23](#) Tariffe
- [ART. 24](#) Registro - giornale
- [ART. 25](#) Ricevute
- [ART. 26](#) Cessazione dell'attività
- [ART. 27](#) Sospensione dell'attività

**TITOLO V  
DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI**

- [ART. 28](#) Irregolarità
- [ART. 29](#) Grave abuso
- [ART. 30](#) Esercizio abusivo non autorizzato dell'attività di consulenza
- [ART. 31](#) Rilascio abusivo di ricevuta
- [ART. 32](#) Comunicazione di avvio del procedimento

**TITOLO VI  
NORME TRANSITORIE E FINALI**

- [ART. 33](#) Norme finali
- [ART. 34](#) Adeguamento normativo
- [ART. 35](#) Entrata in vigore

**TITOLO I**  
**DELLE GENERALITÀ**

**ART. 1**  
**GENERALITÀ E FONTI NORMATIVE**

1. Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province
2. La materia del settore e' regolata, oltre che dalla legge sopraindicata dal decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e dai decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti. dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11 ( Adegumento della disciplina dell' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), dai Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti.

**ART. 2**  
**ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.**  
**DEFINIZIONE.**

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge 264/91, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento di tale attività alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla Legge 264/91.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 1 anche le attività di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad essa connessi, qualora fossero previsti, alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, dalla licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento anche le attività di cui ai precedenti commi esercitate sia direttamente dall'Automobile Club d'Italia sia dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 4 gennaio 1994, n°11

## **TITOLO II**

### **DELLA AUTORIZZAZIONE**

#### **ART. 3**

#### **AUTORIZZAZIONI**

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 9 del presente Regolamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea;
  - b) abbia raggiunto la maggior età;
  - c) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per i delitti di emissione di assegni senza provvista di cui all'art.2 della Legge 15 dicembre 1990 n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
  - f) sia in possesso dell'Attestato di idoneità professionale di cui all'art.5 della Legge 264/91;
  - g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria;
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
- 2.1.1. da tutti i soci quando trattasi di società di persone;

- 2.1.2. dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- 2.1.3. dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui ai numeri 2.1.1); 2.1.2); e 2.1.3) del comma 2.
4. Le società devono dimostrare la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera g) del comma 1.
5. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto dalla Provincia ai sensi del vigente D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, previo versamento effettuato in favore della Provincia di Frosinone in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale per diritti di istruttoria.
6. Le nuove autorizzazioni, e la distribuzione sul territorio saranno definite nel numero sulla base del rapporto  $N = V/2400$ , così come previsto dalla normativa, dove N = Numero degli Studi di Consulenza, V = Numero dei Veicoli circolanti immatricolati nella provincia. La distribuzione delle nuove autorizzazioni verrà effettuata con riferimento al rapporto  $N = V/2400$  per singolo comune.
7. Il Dirigente del Servizio Trasporti, in relazione al programma provinciale delle autorizzazioni, di cui al successivo articolo 9, ed ai suoi periodici aggiornamenti, ed in tutti i casi in cui si renderanno disponibili le autorizzazioni per qualsivoglia motivazione (rinuncia, decadenza, revoca, archiviazione per incompletezza della documentazione, ecc.), provvederà, tramite bando, a rendere nota la disponibilità di autorizzazioni per singolo Comune. Con lo stesso bando saranno definiti i termini entro i quali gli interessati potranno produrre le istanze per ottenere le autorizzazioni disponibili.
8. Quando il numero delle istanze è superiore al numero delle autorizzazioni disponibili per territorio comunale, le autorizzazioni saranno rilasciate in applicazione dei seguenti criteri:
- 8.1. il maggior periodo di tempo, risultante da opportune attestazioni, di esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, con la comprovata qualifica prevista dalla normativa, senza provvedimenti sanzionatori;
- 8.2. anzianità dell'attestato di idoneità professionale;
- 8.3. maggiore esperienza maturata come dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione.
9. Ulteriori criteri potranno essere definiti dal Dirigente del Servizio Trasporti nel bando di cui al precedente comma 7;
10. A parità di condizioni, la priorità sarà determinata tramite sorteggio.
11. Al termine della procedura di valutazione delle istanze verrà approvata, per ciascun comune previsto dal bando di cui al precedente comma 7, apposita graduatoria che avrà la validità di un anno.

12. Nel caso in cui, in esito alla procedura suddetta un richiedente risulti aver titolo all'assegnazione di più sedi, questi verrà invitato ad esprimere un'opzione che comporterà l'automatica espunzione dalle altre graduatorie.
13. In tutti i casi in cui per qualsivoglia ragione si renderanno disponibili le autorizzazioni di cui al comma 1 (rinuncia, decadenza, revoca, archiviazione per incompletezza della documentazione, ecc.), queste saranno assegnate ai richiedenti che seguono nella graduatoria di riferimento in relazione al periodo di vigenza della stessa.
14. Al termine della procedura di assegnazione, le sedi rimaste vacanti potranno essere rese disponibili per eventuali richieste di trasferimento di sede da altro comune. Le domande di trasferimento di sede saranno prese in considerazione al termine della procedura di assegnazione, secondo i seguenti criteri:
  - 14.1.1. il maggior periodo di tempo di comprovato esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con la qualifica prevista dalla normativa, senza provvedimenti sanzionatori;
  - 14.1.2. anzianità dell'attestato di idoneità professionale;
  - 14.1.3. residenza del titolare o sede legale o amministrativa della società presso il comune richiesto.

#### **ART. 4**

#### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque voglia esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve presentare apposita istanza, per il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla L. 264/91, secondo apposito modello di domanda, predisposto dai competenti uffici dell'Ente, reperibile oltre che negli stessi uffici anche sul sito web della Provincia di Frosinone;
2. Nella domanda viene dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" quanto segue:
  - 2.1. le generalità ed il possesso dei requisiti soggettivi e professionali da parte del soggetto richiedente e, se il caso sussiste, della persona, diversa dal richiedente, preposta a dirigere l'attività;
  - 2.2. i dati relativi all'impresa;
  - 2.3. i dati relativi alla società (se il caso ricorre);
  - 2.4. il titolo giuridico di disponibilità e le caratteristiche dei locali;
  - 2.5. i dati relativi al personale da adibire all'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile.
3. All'istanza va inoltre allegata la seguente documentazione:

- 3.1. attestazione capacità finanziaria in originale redatta secondo il fac-simile (Allegato\_FR1\_Studi\_01) – in alternativa certificato di proprietà degli immobili;
  - 3.2. copia atto costitutivo società (solo se società);
  - 3.3. copia contratto locazione o atto proprietà dei locali;
  - 3.4. copia atto cessione d'azienda (nel caso in cui sia stato rilevato uno studio di consulenza già autorizzato);
  - 3.5. copia certificato di agibilità;
  - 3.6. certificato di "folla compatta" (qualora i locali non si trovino al piano terra);
  - 3.7. dichiarazione requisiti personali e morali (Allegato\_FR1\_Studi\_02);
  - 3.8. copia procura notarile registrata (per il preposto istitutore);
  - 3.9. originale attestato idoneità professionale;
  - 3.10. copia certificato camerale;
  - 3.11. dichiarazione orario dell'ufficio in duplice copia;
  - 3.12. tariffario firmato dal titolare / legale rappresentante in duplice copia;
  - 3.13. planimetria locali in originale in scala 1:100 in duplice copia;
  - 3.14. attestazione versamento di € 260,00 (misura stabilita annualmente con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale) su c/c 13197033 intestato a "Provincia di Frosinone" - Settore Trasporti causale: Istanza Autorizzazione Agenzia;
  - 3.15. attestazione di versamento di € 150,00 (misura stabilita annualmente con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale) su c/c 13197033 intestato a "Provincia di Frosinone" – Settore trasporti causale: richiesta di sopralluogo per apertura Agenzia;
  - 3.16. Copia del versamento del contributo "una tantum" di Euro 25,82 di cui all'art. 8 comma 4 della Legge n. 264/1991 e al D.M. 26 aprile 1996
  - 3.17. N. 1 marca da bollo di euro 14,62 da apporre sull'autorizzazione
4. In ossequio alle disposizioni della legge 31/12/1996, n. 675, i dati raccolti saranno trattati ed utilizzati dalla Provincia di Frosinone esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento dell'istruttoria relativa alla pratica.
  5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato dai competenti uffici della Provincia emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'autorizzazione eventualmente rilasciata verrà immediatamente revocata.
  6. La documentazione di cui sopra deve essere allegata alla domanda di autorizzazione. Qualora, per giustificati motivi, l'interessato non possa produrne parte, la documentazione mancante dovrà essere trasmessa alla Provincia entro i successivi trenta giorni, pena l'archiviazione della pratica. Nel frattempo l'istruttoria della pratica resta sospesa. Allo stesso modo qualora per peculiari circostanze e per giustificati motivi l'interessato, pur avendo prodotto tutta la documentazione occorrente ed essendo in possesso di tutti gli altri requisiti



previsti dalla legge, non sia tuttavia in condizioni - per cause dallo stesso indipendenti - di comprovare il possesso, in particolare, del requisito concernente l'agibilità dei locali (di competenza del Comune) oppure la capacità finanziaria (di competenza degli Istituti Bancari), è in facoltà dell'Amministrazione procedere, su istanza dell'interessato, al rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio da considerarsi come provvisorio. Tale contingente provvedimento potrà avere la durata massima di mesi tre non prorogabili e sarà suscettibile di revoca qualora entro il suddetto periodo l'interessato non comprovi il possesso di tali requisiti.

## **ART. 5**

### **REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

1. Per intraprendere l'esercizio dell'attività di consulenza è necessario il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui alla lettera f) dell'art. 3 comma 1 della Legge 264/91, da parte del titolare in caso di impresa individuale e da parte di almeno uno dei soggetti di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento in caso di società
2. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza anche coloro che:
  - 2.1. subentrano nella direzione dell'attività per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica di uno dei soggetti di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del presente Regolamento;
  - 2.2. pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 5.9.1991 (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.
3. L'attestato di cui al comma 1 può essere conseguito:
  - 3.1. attraverso superamento di apposito esame;
  - 3.2. a domanda, nei casi previsti dalla legge.
4. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio:
  - 4.1. coloro che esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. 264/91;
  - 4.2. i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club in servizio da almeno quindici anni.
5. Il responsabile professionale può ricoprire tale posizione esclusivamente per una singola sede adibita all'esercizio dell'attività di consulenza. Il caso contrario costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del presente Regolamento.

**Art. 6**  
**CAPACITÀ FINANZIARIA**

1. Le imprese individuali e le Società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per l'apertura e gestione, ex novo, dell'attività di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante un'attestazione, rilasciata da azienda o istituto di credito o società finanziaria, d'affidamento per un importo di €.51.645,68, così come da schema allegato al Decreto del Ministero dei Trasporti del 9.11.1992.
2. L'attestazione non può essere effettuata, per raggiungere la somma richiesta, frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.
3. Sono esentate dal dimostrare l'adeguata capacità finanziaria gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo pratiche auto autorizzate ai sensi dell'art.115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
4. La dimostrazione di detto requisito è comunque richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che pur esercitando l'attività alla data del 5.09.1991 abbiano posto in essere a decorrere dal 16 dicembre 1992 (data di entrata in vigore del D.M. 9 novembre 1991) trasformazioni che abbiano comportato la costituzione di una nuova entità giuridica (trasformazione da impresa individuale o familiare in società, da società in impresa individuale, trasformazione da un tipo di società ad altro con mutamento del soggetto responsabile).

**ART. 7**  
**LOCALI**

1. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Tali locali devono comprendere:
  - 2.1. un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi. L'ufficio areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

2.2. servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

3. L'idoneità all'uso dei locali deve essere attestata da apposita certificazione rilasciata dal Comune (certificato di agibilità).
4. E' necessario allegare alla domanda apposita planimetria, redatta da tecnico abilitato.
5. Occorre dimostrare la piena disponibilità dei locali, allegando alla domanda di autorizzazione copia conforme del contratto di locazione o di altro documento comprovante la proprietà del locale stesso.
6. Qualora il titolare dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.

#### **Art. 8**

#### **SEDI SECONDARIE**

1. Il titolare o legale rappresentante dovrà chiedere il rilascio di una autorizzazione per l'apertura di una o più sedi secondarie dello Studio già autorizzato, presentando istanza, ai sensi dell'art. 4, alla Direzione competente.
2. Il rilascio della autorizzazione per la sede secondaria sarà subordinato alla programmazione numerica di cui all'art. 9, alla nomina di un institore, preposto alla gestione della sede secondaria ai sensi dell'art. 2203 e seguenti del Codice Civile, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e dell'attestato di idoneità professionale, che dovrà risultare in organico allo Studio quale socio non di capitali, amministratore, dipendente, collaboratore familiare o associato in partecipazione.
3. In particolare, inoltre, per gli esercenti anteriormente al 5 settembre 1991, detto rilascio sarà subordinato al possesso dell'attestato di cui all'art. 5 della legge 264/91 da parte di almeno uno dei soggetti indicati nell'art. 3.
4. I locali delle sedi secondarie sono soggetti a quanto disposto dal precedente art. 7

## **Art. 9**

### **VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

1. La Provincia procede alla valutazione della domanda ed alla verifica della documentazione prodotta ai fini dell'ammissione alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione descritta all'art. 3.
2. In caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, la Provincia dichiarerà la domanda inammissibile.
3. Coloro che in esito alla procedura descritta nel precedente art. 3, comma 8 e seguenti, risulteranno aver titolo al rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, su invito dell'ufficio, dovranno fornire entro il termine di 120 giorni la seguente documentazione:
  - 3.1. copia dell'atto costitutivo per le società in nome collettivo o in accomandita semplice o dello Statuto per le altre società;
  - 3.2. relazione tecnico illustrativa, redatta da un tecnico abilitato, da cui si evinca l'idoneità dei locali siccome corrispondenti alle specifiche planovolumetriche e tecniche di cui all'art. 1 del D.M. 09.11.1992.
  - 3.3. planimetria dei locali in scala minima 1:100, redatta da un tecnico abilitato, corredata delle indicazioni relative alla superficie, alla distribuzione degli ambienti, all'agibilità e destinazione d'uso dei locali stessi;
  - 3.4. attestazione di adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 4 punto 2 (D.M. del 09.11.1992).
  - 3.5. ricevuta attestante il versamento del contributo "una tantum" di € 25,82;
  - 3.6. ricevuta del versamento, quale rimborso delle spese di istruttoria, nella misura stabilita annualmente con Delibera di Giunta Provinciale.
4. Qualora, per documentati motivi giustificativi, entro il termine assegnato non sia stata prodotta la documentazione di cui sopra, l'ufficio potrà concedere ulteriori 60 giorni, allo spirare dei quali la pratica sarà archiviata e la sede resasi così disponibile sarà assegnata al richiedente che segue nella graduatoria di riferimento per il periodo di vigenza della stessa.
5. La Provincia, acquisita la necessaria documentazione, verifica la sussistenza di tutte le prescritte condizioni ai fini del rilascio, entro 30 giorni, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

## **Art. 10**

### **PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 09/12/1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in

rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.

2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia come risultanti dalla verifica periodica ed almeno quinquennale effettuata sulla base dei dati forniti dal Pubblico Registro Automobilistico o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o dall'ISTAT.
3. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni solamente nei Comuni in cui il numero delle autorizzazioni esistenti è inferiore al rapporto: veicoli esistenti/2400.
4. Ai fini della programmazione numerica saranno computate anche eventuali revoche o cessioni delle attività da parte dei soggetti già autorizzati.
5. Nel caso in cui le agenzie programmate risultino minori rispetto alle imprese già autorizzate, sarà comunque consentito il rilascio di altre autorizzazione nel solo caso di cessioni d'azienda per atto inter vivos o mortis causa, se riferite ad aziende già operanti alla data di entrata in vigore della legge 264/91.

#### **Art. 11**

#### **RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO**

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci a cui è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale.
2. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al comma 1, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso gli uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di:
  - 2.1. di personale dipendente (iscritto nel libro paga dell'impresa o società regolarmente denunciati agli Istituti assistenziali e previdenziali), munito di apposita delega;
  - 2.2. di collaboratori familiari (Art. 230 bis del Codice Civile regolarmente denunciati agli Istituti assistenziali e previdenziali), limitatamente alle imprese;
  - 2.3. associati in partecipazione (Art. 2549 e seguenti del Codice Civile).
3. Il titolare dell'impresa individuale, i soci in caso di società ed i soggetti indicati al precedente comma dovranno essere dotati, per l'accesso agli uffici pubblici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.
4. La validità dei tesserini di riconoscimento è di anni uno, avranno scadenza trentuno Dicembre di ogni anno ed alla scadenza devono essere rinnovati. Per i tesserini di riconoscimento già rilasciati dalla Provincia, il termine di scadenza delle validità è fissato nel 31 Dicembre 2013.
5. Gli importi dei diritti amministrativi da versare a questo Ente per il rilascio dei suddetti tesserini e per il rinnovo quinquennale degli stessi, saranno stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

6. E' fatto obbligo ai titolari degli studi di consulenza di comunicare alla Provincia immediatamente e, comunque, entro 30 giorni, qualsiasi variazione relativa al personale di cui al comma 2.
7. I collaboratori a differenza dei titolari e dipendenti avranno un tesserino di riconoscimento provvisorio non rinnovabile con validità temporanea.
8. I titolari sono tenuti a restituire, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le tessere di riconoscimento dei dipendenti e collaboratori cessati dall'incarico.
9. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 28

## **ART. 12**

### **TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE E MODIFICHE SOCIETARIE**

1. Vengono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:
  - 1.1. ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o il collaboratore familiare o un socio o un amministratore originari, per le attività che operavano nell'impresa stessa, prima del 6 settembre 1991, ovvero il soggetto munito di attestato di idoneità professionale per le attività operanti dopo il 6 settembre 1991;
  - 1.2. trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
2. Nel caso di cui al comma 1, il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata l'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

## **ART. 13**

### **DECESSO, INCAPACITÀ FISICA O RECESSO DALLA SOCIETÀ DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società che fosse in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, al Dirigente del Servizio Trasporti, allegando alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

2. L'autorizzazione avrà validità per un periodo di due anni, prorogabile per un ulteriore anno qualora sussistano giustificati e comprovati motivi.
3. I soggetti subentrati, entro il periodo dei suddetti due anni, dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5. del presente regolamento. In caso contrario, l'autorizzazione sarà revocata.
4. La domanda di cui al precedente comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto;
5. Il proseguimento della attività ai sensi del comma 3 senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Trasporti costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 29.
6. Il disposto dei precedenti commi 3, 4 e 5 si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare alla competente Direzione entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 3 e 5 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.
8. Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni decadono.

#### **Art. 14**

#### **TRASFERIMENTO DELLA SEDE**

1. E' ammesso il trasferimento di sede dell'agenzia nell'ambito dello stesso Comune previo nulla osta dell'Ente.
2. A tal fine, l'interessato deve rivolgere apposita istanza alla Provincia corredata della documentazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento e della ricevuta del versamento in favore della Provincia di Frosinone della somma in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
3. Constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata la Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta al trasferimento e ad aggiornare l'autorizzazione con l'indicazione dell'ubicazione della nuova sede.
4. Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, la Provincia può autorizzare, in via del tutto eccezionale, il trasferimento di sede dell'agenzia in un altro Comune in caso di motivate e gravi esigenze, per un periodo massimo di mesi sei non prorogabile.
5. Qualora al termine di predetto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente nel Comune di provenienza, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.
6. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Provincia e comunque non oltre 5 giorni dalla ripresa stessa.

**TITOLO III**  
**ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE**

**ART. 15**  
**NORME GENERALI E ATTRIBUZIONE COMPETENZE**

1. In forza delle attribuzioni conferite dall'art. 105, comma 3, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Provincia esercita le funzioni amministrative concernenti la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza e il rilascio degli attestati di idoneità professionale.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991, così come modificato dal decreto legislativo n° 112 del 1998.
3. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
4. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente.
5. Gli esami di abilitazione si svolgono almeno una volta l'anno, salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio competente in relazione alle richieste degli utenti.

**ART. 16**  
**REQUISITI MORALI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per ottenere l'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; che non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; che non siano stati interdetti o inabilitati, o dichiarati falliti, ovvero non abbiano in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento; non abbiano già sostenuto un esame con esito negativo nei tre mesi precedenti.



2. Il soggetto che intende conseguire l'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve:
  - 2.1. essere cittadino italiano o di un paese della Comunità Europea abitante in Italia;
  - 2.2. avere la residenza anagrafica nella Provincia di Frosinone da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda ovvero, in caso di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, vi abbiano stabilito la propria residenza normale;
  - 2.3. avere la maggiore età;
  - 2.4. essere in possesso di diploma di Istituto d'istruzione secondaria superiore o equiparato;

## **ART. 17**

### **DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME**

1. Per partecipare agli esami, l'interessato rivolge alla Direzione competente della Provincia di Frosinone domanda in bollo, compilata secondo lo schema allegato al Bando e debitamente sottoscritta, nella quale dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti di cui all'art. 16 e l'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate tutte le comunicazioni relative alle prove di esame, nonché la dichiarazione di aver preso visione che il bando ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati, ad eccezione di quelli esclusi, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nel giorno, nell'ora, e nella sede indicate nel bando;
2. Alla domanda di partecipazione all'esame deve essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta del versamento effettuato in favore della Provincia di Frosinone in misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
3. La domanda, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato e all'attestazione di versamento di cui al comma 2, è trasmessa alla Commissione secondo le modalità stabilite dal Bando.
4. Le domande presentate in carta semplice e/o senza l'attestazione del versamento a favore dell'Amministrazione Provinciale delle tasse previste, saranno considerate nulle e archiviate.
5. Tutta la modulistica necessaria è disponibile sul sito della Provincia di Frosinone [www.provincia.fr.it](http://www.provincia.fr.it) e presso l'Ufficio Studi di Consulenza Automobilistica del Settore Trasporti.

**Art. 18**  
**COMMISSIONE DI ESAME**

1. La Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale previo superamento di un esame di idoneità svolto innanzi ad una apposita Commissione provinciale nominata con Decreto del Presidente della Provincia e composta da esperti nelle materie di esame.
2. Compongono la Commissione d'esame di cui al comma 1:
  - 2.1.1. il Dirigente del Settore Trasporti o suo delegato che la presiede;
  - 2.1.2. il direttore del D.D.T. U.P. della Provincia di Frosinone o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - 2.1.3. un rappresentante della Regione Lazio;
  - 2.1.4. un esperto della materia designato dalla Provincia di Frosinone;
  - 2.1.5. due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative al livello nazionale;
  - 2.1.6. un rappresentante designato dall'A.C.I.;

Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.

La Commissione è presieduta dal dirigente dell'ufficio competente della Provincia. Detto dirigente assicura, altresì, le funzioni di segreteria incaricando un addetto del Servizio preposto.

1. Ad ogni componente, effettivo o supplente, della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui ha partecipato, nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale e comunque per un importo non superiore a quello previsto per i consiglieri. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che fissa il calendario delle sedute e delle prove di esami.
2. La Commissione delibera a maggioranza dei propri componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei membri della Commissione compreso il Presidente
4. La Commissione procede a:
  - 4.1. predisporre l'elenco dei quesiti a risposta multipla predeterminata dai quali sono sorteggiati quelli relativi a ciascuna prova d'esame;
  - 4.2. valutare la regolarità delle domande di ammissione agli esami di idoneità;
  - 4.3. fissare il calendario delle sedute d'esame relative a ciascuna sessione, una volta spirato il

termine di presentazione delle domande

- 4.4. comunicare agli interessati la data di svolgimento della prova d'esame;
- 4.5. espletare gli esami ed a predisporre l'elenco dei risultati;
- 4.6. trasmettere al competente ufficio della Provincia il verbale relativo a ciascuna seduta d'esame.

## **ART. 19**

### **SESSIONI DI ESAME E CONVOCAZIONE**

1. Le sessioni d'esame verranno indette con provvedimento dirigenziale e saranno pubblicate sul sito web della Provincia di Frosinone e, tale notizia, diffusa attraverso le associazioni di categoria.
2. Con tale provvedimento saranno altresì stabiliti i termini entro i quali i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione.
3. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle seguenti materie previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 264 del 1991, vertenti su:
  - 3.1. A - La circolazione stradale;
  - 3.2. B - Il trasporto merci;
  - 3.3. C - La navigazione;
  - 3.4. D - Il P.R.A.;
  - 3.5. E - Il regime tributario.
4. Le prove d'esame, cui possono accedere solo i residenti nella Provincia, si svolgono in almeno una sessione annuale indetta con apposito Bando predisposto dal competente Ufficio della Provincia stessa.
5. Nel Bando sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame e la sede di svolgimento.

## **ART. 20**

### **PROVA DI ESAME**

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli interessati devono presentarsi muniti di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità.
2. A ciascun candidato viene consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque materie d'esame, per un .totale di venticinque quesiti.

3. La prova d'esame ha la durata massima due ore e si intende superata dai candidati che abbiano risposto correttamente ed in maniera pertinente ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto d'esame.
4. Al termine d'ogni seduta d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte corrette fornite per ogni disciplina. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso nella sede della prova d'esame. L'affissione ha valore di notifica agli interessati.
5. La Commissione redige un verbale delle prove d'esame, sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario.

#### **ART. 21**

### **RILASCIO DELL'ATTESTATO**

1. Entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato che ha superato la prova d'esame, viene rilasciato, il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "Attestato di Idoneità Professionale" previo assolvimento dell'imposta di bollo.
2. Il Dirigente della Direzione competente della Provincia di Frosinone o suo delegato, provvederà anche ad evadere eventuali richieste di duplicati in caso di smarrimento o deterioramento dell'originale "Attestato di Idoneità Professionale".

#### **TITOLO IV**

### **DELLA GESTIONE DELLO STUDIO**

#### **ART. 22**

### **ORARIO DI APERTURA**

1. Gli studi di consulenza sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, gli orari di apertura e chiusura degli uffici, nonché ogni variazione apportata ed infine i periodi di chiusura per motivi vari, compreso le ferie.
2. Gli studi di consulenza al fine di garantire il servizio al pubblico e l'eventuale attività di controllo della Provincia, salvo che per motivi giustificati, sono tenuti a pubblicare ed a rispettare gli orari fissati.
3. L'orario deve essere conforme alle disposizioni vigenti e, comunque, tale da garantire l'apertura dell'Agenzia per almeno quattro ore giornaliere nell'arco temporale dalle ore 8 alle ore 20 e considerati cinque giorni lavorativi, esclusa la domenica.

4. Il mancato rispetto di quanto disposto ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del presente Regolamento.

### **ART. 23**

#### **TARIFFE**

1. Le tariffe per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto praticate dallo studio, devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali ove vengano acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.
2. Le tariffe applicate dallo Studio di consulenza vanno affisse in modo visibile e permanente nei locali di acquisizione degli incarichi.
3. La mancata esposizione dei prezzi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del presente Regolamento.

### **ART. 24**

#### **REGISTRO-GIORNALE**

1. Il titolare o legale rappresentante è tenuto a redigere e conservare nella sede di svolgimento dell'attività di consulenza un Registro – giornale in cui annotare tutti gli incarichi commissionati, numerato progressivamente e vidimato in ogni pagina ai sensi dell'art. 2215 c.c.
2. Le annotazioni sul registro-giornale vanno riportate secondo i criteri di cronologia ed immediatezza. Gli incarichi vengono registrati giornalmente nell'ordine in cui sono assunti.
3. Nel registro vanno annotati:
  - 3.1. il numero progressivo e la data dell'incarico;
  - 3.2. dati identificativi del committente. Nell'ipotesi in cui si tratti di un operatore economico (concessionario, rivenditore, ecc.), accanto ai suoi dati dovrà essere riportato il nominativo della persona fisica o giuridica per conto della quale l'incarico viene commissionato;
  - 3.3. i dati identificativi del relativo mezzo di trasporto (numero di targa e/o telaio) o del documento di circolazione o di guida (numero e data di rilascio della patente);
  - 3.4. la natura dell'incarico;
  - 3.5. il tipo di adempimento a cui l'incarico si riferisce;
  - 3.6. la data dell'eventuale rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 25.
4. La mancata annotazione anche di uno solo degli elementi di cui sopra, l'annotazione tardiva, le cancellature o gli errori nella tenuta del Registro – giornale costituiscono irregolarità ai sensi e

per gli effetti dell'art. 28 del presente Regolamento.

5. Il Registro - giornale può essere tenuto anche su supporto informatico, purché nel rispetto delle procedure stabilite dal Ministero delle Finanze con Decreto Legge 10 giugno 1994, n. 357, art. 7 comma 2, convertito nella Legge 8 agosto 1994. n. 489 e modificato dall'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.
6. Il registro è tenuto a disposizione delle autorità competenti per le verifiche sulla correttezza del rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 25.

## **ART. 25**

### **RICEVUTE**

1. Quando gli utenti consegnano agli Studi di consulenza i documenti di circolazione dei mezzi di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza, l'addetto ad eseguire l'incarico rilascia agli stessi una ricevuta conforme al modello allegato al Decreto Ministeriale 8 febbraio 1992.
2. La ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti i documenti di cui al comma 1, ha validità massima di trenta giorni dalla data del rilascio annotata sul Registro – giornale.
3. Entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta gli Studi di consulenza mettono a disposizione dell'utente l'originale oppure l'estratto dei documenti eventualmente emanato dagli uffici pubblici che ne curano il rilascio.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente non può essere rilasciata ulteriore ricevuta.
5. Chiunque rilascia la ricevuta di cui al presente articolo abusivamente o in maniera irregolare, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 31 del presente regolamento.

## **ART. 26**

### **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 decida di rinunciare all'esercizio dell'attività di consulenza spontaneamente e incondizionatamente, dovrà inviare apposita comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla registrazione della cessazione di attività all'ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Frosinone, allegando il provvedimento originale di autorizzazione. Nella nota va dichiarato altresì che tutte le pratiche relative all'attività di consulenza sono state espletate e non sussistono incarichi sospesi, oppure che gli incarichi non ancora conclusi sono stati trasferiti ad altro Studio di consulenza autorizzato.
2. Sulla base della suddetta comunicazione la Provincia prende atto dell'avvenuta cessazione.

3. L'attività dello Studio di consulenza si intende comunque cessata se viene appurato che non sono state registrate formalità sul Registro - giornale di cui all'articolo 19 per un periodo superiore ad un anno.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del presente Regolamento.

## **ART. 27**

### **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti agli artt. 5 e 6.
2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del Dirigente competente, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio.
4. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
5. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell'art. 29.
6. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce, altresì grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
7. L'esercizio dell'attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 29.

**TITOLO V**  
**DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI**

**ART. 28**  
**IRREGOLARITÀ**

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Disciplinare, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art. 29.
2. Nel caso di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà emanato provvedimento di diffida e verrà applicata la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. tra le irregolarità si annoverano le seguenti:
  - 2.1. variazioni sociali che non comportano il rilascio di una nuova autorizzazione senza averne dato la preventiva comunicazione alla Provincia;
  - 2.2. mancato rispetto delle tariffe;
  - 2.3. errata tenuta e compilazione del registro-giornale di cui all'art. 6 della legge 264/1991 e degli altri documenti obbligatori;
  - 2.4. affissione in modo non visibile dell'autorizzazione e delle tariffe nei locali dell'agenzia;
  - 2.5. avvalersi, ai sensi dell'art. 3 della legge 264/1991, di personale non in possesso dei requisiti richiesti, ovvero senza averne preventivamente dato comunicazione alla Provincia;
  - 2.6. omessa comunicazione alla Provincia della cessazione del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 4 del L.264/91; ovvero omessa restituzione alla Provincia delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
  - 2.7. variazione della denominazione senza averne dato preventiva comunicazione alla Provincia;
  - 2.8. inosservanza delle norme generali e particolari fissate dalla Provincia e comunicate alle Agenzie;
  - 2.9. altre irregolarità previste dalla normativa vigente
3. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, che prevede una regolarizzazione nei termini stabilita nel provvedimento stesso e il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente, che sotto il profilo disciplinare e quale attività sanzionatorio - pecuniaria è equiparata a grave abuso.
4. Si ha irregolarità ripetuta quando nei cinque anni successivi all'accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un'altra irregolarità della stessa



natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento.

5. Nei casi di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 2.582,00 e, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
6. Si procederà alla sospensione dell'attività da 1 a 6 mesi qualora si accertino più irregolarità che identificano un comportamento particolarmente scorretto, che comunque non si possa identificare quale grave abuso.
7. Nell'ottica dei principi di tipicità e gradualità dell'illecito amministrativo, l'esatto importo delle sanzioni e il periodo di sospensione di cui al comma precedente sono determinati dalla gravità del comportamento illecito.
8. Le verifiche si effettuano:
  - 8.1. d'ufficio
  - 8.2. su segnalazione di altri Enti o soggetti interessati
  - 8.3. a campione, mediante sorteggio da effettuarsi almeno trimestralmente
  - 8.4. I controlli saranno svolti dal personale del competente Servizio della Provincia anche avvalendosi degli organi di Pubblica Sicurezza.
9. In ossequio a quanto disposto dall'art. 208 D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada), i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente regolamento e dalla normativa ivi richiamata sono devoluti, secondo apposita quota determinata periodicamente con deliberazione della Giunta Provinciale, a finalità di educazione stradale, di assistenza e previdenza del personale preposto al settore cui è assegnato il Servizio Autoscuole ed Agenzie pratiche Auto, nonché alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per l'espletamento dei servizi di competenza.

## **ART. 29**

### **GRAVE ABUSO**

1. Commette grave abuso chi incorre in una delle violazioni così definite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di accertati gravi abusi l'autorizzazione sarà revocata. Contestualmente sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale. L'esatto importo della sanzione, compresa nella fascia di cui al comma precedente, è determinato dalla gravità del comportamento illecito.
3. In caso di revoca il soggetto interessato dalla stessa non potrà fare domanda per l'ottenimento di una nuova autorizzazione per un periodo di 2 anni, decorrenti dalla data di avvenuta revoca.
4. Qualora il titolare o il legale rappresentante dello Studio sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) della L. 264/91, l'autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di

condanna, l'autorizzazione sarà revocata e sarà contestualmente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Durante il periodo di sospensione lo Studio non può esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

### **ART. 30**

#### **ESERCIZIO ABUSIVO O NON AUTORIZZATO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA**

1. Chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00.
2. La Provincia, oltre ad applicare la suddetta sanzione, da comunicazione dell'illecito di cui sopra all'autorità giudiziaria, per l'eventuale concorso con esercizio abusivo della professione.
3. Commette esercizio abusivo della professione il titolare o legale rappresentante che esercita l'attività di consulenza in carenza dell'attestato di idoneità professionale, quando richiesto. Tale illecito è punito penalmente ai sensi dell'art. 348 del codice penale.
4. Perché sussista l'illecito di cui al comma precedente non occorre che l'attività sia svolta in modo continuativo, essendo sufficiente anche il compimento di un solo atto illegale, purché svolto a titolo oneroso.

### **ART. 31**

#### **RILASCIO ABUSIVO DI RICEVUTA**

1. Il rilascio abusivo della ricevuta di cui all'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio l'autorizzazione viene revocata.
2. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.

### **ART. 32**

#### **COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", salvo il caso di partecipata e immediata constatazione dell'illecito

all'interessato, avente questa lo stesso effetto giuridico dell'avvio del procedimento di cui trattasi.

## **TITOLO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 33**

#### **NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Gli importi di tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

#### **ART. 34**

#### **ADEGUAMENTO NORMATIVO**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **ART. 35**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione del Consiglio Provinciale ed è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, oltre che sul sito Internet della Provincia di Frosinone
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di trovare applicazione il precedente " per l'autorizzazione e l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°51 del 06/11/2008.